



***PDC 74 “Approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 –
Anni 2022-2024”;***

PL 320 “Legge di Stabilità Regionale 2022”;

PL 321 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”.

Audizione presso

**IV Commissione - Bilancio, programmazione economico-finanziaria,
partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio del Consiglio
regionale del Lazio**

Roma, 13 dicembre 2021

OSSERVAZIONI

La Regione Lazio, nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 – Anni 2022-2024, con la legge di Stabilità Regionale 2022 e con il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, definisce in modo organico il quadro finanziario di intervento per i prossimi anni.

L'Unione delle Province del Lazio, ferma restando la necessità di maggiori approfondimenti sugli impatti generali relativi ai provvedimenti pervenuti, condivide l'attenzione posta del Documento di Economia e Finanza regionale sulla valutazione degli effetti della pandemia nella società e sulla necessità di riorientare il “modello di sviluppo per “ridurre gli effetti negativi degli shock e stimolare la resilienza trasformativa del sistema socioeconomico regionale” verso “obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale”, anche attraverso il “sostegno agli investimenti pubblici regionali, sia in funzione redistributiva sia per far convergere lo sviluppo verso le missioni del PNRR”.

Nei prossimi anni l'Italia, grazie alle scelte condivise a livello europeo, avrà a disposizione oltre 220 miliardi di euro da investire entro il 2026, attraverso l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Piano Complementare, che si aggiungono alle risorse residue disponibili dell'agenda 2014 – 2020 e alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei Fondi strutturali regionali 2021 – 2027.

Il PNRR ha come obiettivi principali il superamento delle debolezze strutturali del Paese, attraverso la previsione di investimenti sulle infrastrutture sociali, per la transizione digitale ed ecologica, per l'inclusione sociale (in particolare delle donne e dei giovani) e la coesione territoriale. Si tratta di investimenti che possono consentire all'Italia, ai suoi diversi territori, di superare il gap nelle infrastrutture strategiche e nel capitale sociale rispetto ad altri paesi europei.

Le risorse previste nel PNRR dovranno essere tradotte in progetti concreti di investimento entro il 2022 che dovranno essere appaltanti entro il 2023 per essere realizzati entro il 2026.

Nell'ambito del PNRR è giustamente data una grande attenzione agli investimenti sull'edilizia scolastica, anche a seguito di ciò che è avvenuto con la pandemia. La realizzazione di edifici scolastici funzionali, accoglienti e aperti al rapporto con il territorio (attraverso le palestre, i laboratori, le biblioteche) è essenziale per riportare la scuola al centro del villaggio e per costruire patti educativi territoriali che disegnino il futuro del Paese.

Le Province del Lazio sono impegnate direttamente nei progetti del PNRR relativi agli investimenti specificatamente dedicati alla modernizzazione e messa in sicurezza degli edifici delle scuole secondarie superiori e sono, altresì, impegnate nei progetti del Fondo complementare e negli investimenti sulle infrastrutture viarie – strade, ponti, viadotti e gallerie – che consentono di collegare le aree interne con i centri urbani.

Attraverso le stazioni uniche appaltanti provinciali, che sono convenzionate con i Comuni del territorio, le Province saranno impegnate anche nella gestione dei progetti e degli appalti di competenza comunale.

A nostro parere è essenziale che tutti gli interventi programmati nel PNRR seguano una strategia territoriale di attuazione che sia integrata all'interno di una programmazione coordinata dello sviluppo locale che porti tutte le istituzioni costitutive della Repubblica -

Comuni, Province, Città metropolitana e Regione – a collaborare e a lavorare insieme per far ripartire e rendere più resilienti tutti i territori della regione.

Con la conferma delle Province quali istituzioni costitutive della Repubblica, che devono essere riconosciute e promosse dallo Stato e dalle Regioni in attuazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione, oggi è sempre più forte l'esigenza della ricostruzione di un sistema delle autonomie locali nel Lazio che, anche attraverso la valorizzazione delle Province, garantisca un governo locale funzionale e la semplificazione dell'amministrazione nei territori.

L'UPI Lazio ha già sollecitato la Regione ad avviare un'iniziativa organica di riordino della legislazione regionale in materia di funzioni degli enti locali, in un quadro coordinato di interventi che permettano di chiarire bene "chi fa cosa" nei diversi settori, valorizzando il ruolo che tutti gli enti locali (Comuni, Province, Roma capitale) possono avere per costruire un sistema equilibrato delle autonomie locali, in grado di rispondere alle esigenze delle diverse comunità territoriali.

Le Province del Lazio, insieme alla Città metropolitana di Roma capitale, possono essere lo snodo intorno al quale riorganizzare il sistema di governo locale, attraverso:

- il riconoscimento di funzioni di governo di area vasta;
- il coordinamento delle agende locali di sviluppo sostenibile;
- la progettazione e realizzazione degli investimenti nei territori;
- il supporto ai Comuni e agli enti locali del loro territorio."

Le Province, infatti, sono oggi "Case dei Comuni" nelle quali i Sindaci si confrontano continuamente per individuare insieme le più opportune strategie di sviluppo del territorio.

La Regione Lazio, nel momento in cui il Paese sta affrontando la sfida dell'attuazione del PNRR per il pieno utilizzo delle risorse del Piano "Next Generation EU", dovrebbe valorizzare il ruolo che le Province possono avere per la ripresa degli investimenti locali e per la costruzione di un sistema territoriale resiliente, nell'ambito di un sistema di governo locale più coeso e funzionale.

Vista la rilevanza che la proposta di legge 320/21 per la programmazione degli interventi di sviluppo dei territori, sono state elaborate alcune proposte emendative, che si auspica possano essere recepite nell'iter di approvazione della proposta da parte del Consiglio regionale.

Nell'articolo 8 recante "*Disposizioni in materia di sviluppo economico*", si propone di inserire una disposizione che ha la finalità di costruire un sistema regionale equilibrato delle autonomie locali che supporti la Regione nelle attività di attuazione delle previsioni del PNRR che possa consentire agli enti locali di rafforzare la loro capacità amministrativa attraverso l'esercizio in convenzione delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo degli enti locali in ambito provinciale e metropolitano.

Nell'articolo 10 recante "*Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa*" si propone di inserire una disposizione ulteriore che mira a costituire una cabina di regia tra la Regione e le autonomie locali per l'attuazione del PNRR a livello regionale, per coordinare il lavoro delle diverse istituzioni territoriali per il migliore utilizzo delle risorse europee.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE 320/21

ESERCIZIO COORDINATO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI IN AMBITO PROVINCIALE E METROPOLITANO

All'articolo 8, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: Dopo il Capo VII aggiungere il seguente Capo e il seguente articolo:

«11-bis. Al fine di favorire un'attuazione coordinata del PNRR in ambito locale, la Regione valorizza le funzioni delle province e della città metropolitana di Roma capitale relative alla raccolta ed elaborazione dati e all'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, per l'esercizio in convenzione delle funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali, in forma singola o associata, dei Comuni. Per attuare il presente comma possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche con il supporto della Regione.»

CABINA DI REGIA REGIONALE PER IL PNRR

All'articolo 10 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. 1. Al fine di favorire un'attuazione coordinata del PNRR in ambito regionale, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra la Regione e le Autonomie locali e per l'utilizzo delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione nazionale e regionale è costituita una Cabina di regia composta dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato, dai Presidenti delle associazioni delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 26 febbraio 2007 e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali. La Cabina di regia è convocata dal Presidente della Regione, dall'Assessore delegato o dal Presidente del CAL e si avvale di un dirigente di livello generale incaricato dal presidente della Regione e della struttura amministrativa di supporto del Consiglio delle autonomie locali e di collaboratori indicati cui dalle associazioni delle autonomie locali di cui all'art. 2 comma 4 lettera b) sulla base di una convenzione da stipularsi con il Consiglio delle autonomie locali. Ai lavori della segreteria tecnica partecipa il personale designato di volta in volta o in modo permanente dalle direzioni competenti nelle materie da trattare.»